

Se i genitori sono inadeguati, il minore è adottabile

Vorrei sapere che cosa ha disposto recentemente la Corte di Cassazione in tema di adottabilità del minore per incapacità dei genitori nel rapporto genitoriale?

Recentemente la Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia del 10 luglio 2013, numero 17096, ha stabilito come segue: «Lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre allorché i genitori non sono in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e la situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio, tale essendo quella inidonea per la sua durata a pregiudicare il corretto sviluppo psico-fisico del minore».

Le argomentazioni adottate dalla Suprema Corte di Cassazione e poste alla base della pronuncia muovono dai seguenti precisi presupposti: la difficile situazione economica familiare, l'incapacità genitoriale, la mancanza di nuclei parentali idonei a sostenere la coppia o idonei a sostituirla temporaneamente fino a quando perdura lo stato di difficoltà nella gestione dei figli.

Viene posto inoltre in evidenza che anche nei casi in cui non è possibile riscontrare un «effettivo legame» tra i minori ed i parenti tale da poter procedere ad un affidamento familiare, viene dichiarato lo stato di adottabilità degli stessi.

Presupposto necessario per la dichiarazione di adottabilità del minore è, in forza dell'articolo 8 della Legge 184 del 1983, lo «stato di abbandono».

Lo stato di abbandono comporta il sacrificio dell'esigenza primaria di crescita in seno alla famiglia biologica solo quando la vita offertagli dai genitori naturali sia talmente inadeguata da far considerare la rescissione del legame familiare come l'unico strumento adatto ad evitargli un più grave pregiudizio e ad assicurargli assistenza e stabilità affettiva in sostituzione di quella negatagli nella famiglia naturale.

Lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre, in pratica, quando i genitori non sono in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e la situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio.

La forza maggiore di carattere transitorio sussiste, secondo la giurisprudenza, nel caso in cui «un ostacolo esterno» si impone alla volontà dei genitori, impedendo loro di esercitare la potestà genitoriale; l'ostacolo esterno di cui parla la giurisprudenza è qualificato dalla stessa come «di carattere tran-

sitorio», nel senso che l'ostacolo deve essere necessariamente correlato al tempo di sviluppo compiuto e armonico del minore stesso.

La legge numero 184 del 1983, al suo articolo 1, afferma che «il diritto del minore è quello di vivere e crescere nella propria famiglia fino a quando ciò non comporti conseguenze gravi ed irreversibili sul suo sviluppo psicofisico»; l'articolo 8 della stessa legge definisce invece la situazione di abbandono come mancanza di assistenza materiale e morale.

Pertanto, nei casi in cui i genitori (o anche soltanto uno di essi) si rivelino incapaci di soddisfare le necessità, anche più semplici, di accudimento dei figli che determinino gravissimi problemi di ritardo nello sviluppo psicofisico dei bambini, occorre dichiarare lo stato di abbandono dei minori e conseguentemente la loro adottabilità.

Il diritto del minore di essere allevato dalla famiglia di origine deve cedere a quel punto il passo a situazioni diverse, poste a tutela e nell'interesse del minore, davanti all'evidente pregiudizio che deriva dal rapporto genitoriale in situazioni critiche e problematiche.

avv. Paola Sculco

LAVORO

Rebus-dipendenti nelle cessioni dei rami d'azienda

Che cosa ha disposto recentemente la Cassazione in merito al trasferimento d'azienda?

Il trasferimento può avere ad oggetto l'intero complesso aziendale o una singola attività (in questo caso si parla di cessione di ramo di azienda).

La Corte di Cassazione Civile (sentenza n. 20728 del 10 settembre 2013) nel pronunciarsi sul ricorso di un lavoratore che era stato trasferito ad altra azienda in conseguenza della cessione del ramo, ha sancito che non vi sono i presupposti perché si possa parlare di trasferimento di azienda, ai sensi dell'art. 2112 del vigente codice civile, quando la struttura conferita all'azienda cessionaria non sia autonoma, con la conseguenza che il rapporto dei lavoratori coinvolti prosegue con l'azienda cedente.

Nel caso di specie non è riconducibile alla nozione di cessione di azienda il contratto con il quale viene realizzata la cosiddetta «esternalizzazione dei servizi», ove questi non integrino un ramo o parte di azienda nei sensi suindicati.

dott.ssa Caterina Zago
consulente del lavoro

CONDOMINIO

Quali barriere architettoniche vanno abbattute

Quali sono le regole da rispettare per l'abbattimento delle barriere architettoniche in condominio?

La legge 11-12-2012 n. 220 ha inserito ulteriori commi nell'articolo 1120 del codice civile destinati alla gestione delle opere («innovazioni») presso lo stabile condominiale. Vi si dispone che i condomini possono disporre le innovazioni che hanno per oggetto, tra le altre, l'abbattimento delle barriere architettoniche con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'articolo 1136 del codice civile.

L'ultimo comma dell'articolo 1120 del codice civile dice come si deve comportare l'amministratore nel caso di richiesta dei condomini: «L'amministratore è tenuto a convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all'adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere l'indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l'amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni».

rag. Vito Savino

APPRENDISTATO

Il piano formativo non è più sempre obbligatorio

E' vero che non è più obbligatorio il piano formativo individuale nell'apprendistato?

In assenza di linee guida definite dalla Conferenza Stato-Regioni, dal 1° ottobre è applicabile quanto previsto dalla legge 99/2013.

La tipologia di apprendistato coinvolta è il cosiddetto «contratto di mestiere» rivolto ai giovani tra i 18 e i 29 anni, con durata massima di 3 anni (elevata fino a 5 per il settore artigiano). Le semplificazioni riguardano l'obbligatorietà del Piano Formativo Individuale, in vigore solo per l'acquisizione di competenze tecnico-professionali e specialistiche e la registrazione della formazione acquisita che potrà avvenire secondo lo schema del libretto formativo del cittadino.

Queste agevolazioni non intendono venir meno all'obbligo di svolgimento della formazione per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali prevista dalla regione in cui l'azienda ha la sede legale (caso delle imprese multi-localizzate).

dott.ssa Donatella Chiomento
consulente del lavoro